

Allegato A
Accordo per il trasferimento del Credito

ACCORDO

TRA

- (1) **Fallimento della società ENERTECH S.R.L. in liquidazione**, con sede in Venezia-Mestre, Calle del Sale n. 33, C.F e P. IVA 03996360271, dichiarato dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 78/2016 pubblicata il 12/5/2016 qui rappresentato dal curatore *pro-tempore* dott. Marco Basaglia (di seguito, "Enertech" o il "Cedente")

E

- (2) **Nome Cessionario.....con sedeP.iva/CF.....**
(di seguito, **Cessionario**)

(il Cedente e il Cessionario, congiuntamente, le "**Parti**" e, ciascuno di essi, una "**Parte**").

PREMESSO CHE:

- (A) Enertech è attualmente titolare di un credito pari all'importo di euro 541.330,59 in linea capitale oltre interessi dal dovuto al saldo e rifusione delle spese di lite come liquidate (il "**Credito**") vantato nei confronti del Comune di Cosenza (in stato di dissesto) (il "**Debitore**") per la rifusione del Tributo Speciale ex L. Reg. Calabria n. 16 del 28 agosto 2000 per smaltimento rifiuti nel periodo 2009-2011 presso l'impianto in località Alli (Catanzaro).
- (B) Il Credito si fonda sul D.I. n. 623/2013 (passato in giudicato in quanto non opposto) (il "**Decreto Inguntivo**") emesso in favore di Enertech dal Tribunale di Catanzaro (quando Enertech era ancora *in bonis*).
- (C) Con sentenza n. 1862/2016 (passata in giudicato) il T.A.R. Calabria, in accoglimento del ricorso presentato da Enertech (quando era ancora *in bonis*), ha ordinato al Debitore di dare integrale esecuzione al giudicato di cui al Decreto Inguntivo

- (D) Successivamente ad alcune iniziative opposte del Debitore non andate a buon fine, in data 28 febbraio 2018 il Debitore (tramite il proprio Direttore Programmazione Risorse Finanziarie) formulava una proposta di accordo transattivo (accettata da Enertech in data 15 marzo 2018) che prevedeva il pagamento da parte del Debitore in più *tranches* del complessivo importo di Euro 767.914,66 (di cui Euro 541.330,59 per pagamento integrale del capitale, Euro 148.209,23 a saldo e stralcio degli interessi (pressoché il 50% di quelli richiesti) ed Euro 78.374,84 per integrale rifusione delle spese legali) (**l'Accordo Transattivo**”).
- (E) L'Accordo Transattivo prevedeva espressamente che il medesimo fosse privo di carattere novativo, con la conseguenza che eventuali inadempimenti da parte del Debitore avrebbero comportato la reviviscenza dell'intero credito, al netto degli eventuali acconti versati nel frattempo.
- (F) Il Debitore provvedeva solamente al versamento delle prime due delle *tranches* pattuite (per complessivi euro 196.154,66 a fronte dei 767.914,66 complessivamente previsti). A fronte di tale inadempimento, in data 12 giugno 2019 Enertech comunicava al Debitore l'intervenuta risoluzione dell'Accordo Transattivo, intimando il conseguente versamento (senza più alcun beneficio di termine stante la relativa decadenza) dell'intero importo del Credito ancora dovuto. Nel novembre 2019 il Debitore adottava una delibera per dichiarare il proprio stato di dissesto (che persiste anche alla data odierna).
- (G) Con il presente contratto (il **"Contratto"**) il Cedente intende cedere *pro soluto* al Cessionario, e il Cessionario intende acquistare *pro soluto* dal Cedente, il Credito ai termini e alle condizioni di seguito previste.

,

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo con valore e forza di patto.

2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Cessione del Credito

2.1.1 Con il presente Contratto il Cedente vende e cede, a titolo oneroso e *pro soluto*, al Cessionario, che acquista a titolo oneroso e *pro soluto*, il Credito ai sensi degli art. 1260 e ss. del Codice Civile nonché secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto.

2.1.2 Per effetto della cessione del Credito di cui al presente Contratto, il Cessionario è il solo soggetto legittimato a ricevere:

- (a) ogni e qualsiasi ammontare che, alla data odierna, il Cedente vanta nei confronti del Debitore per la rifusione del Tributo Speciale ex L. Reg. Calabria n. 16 del 28.8.2000 per smaltimento rifiuti nel periodo 2009-2011 presso l'impianto in località Alli (Catanzaro), tra cui in particolare:
 - (i) gli importi dovuti in linea capitale per un importo complessivamente pari a Euro 541.330,59 come accertato nel Decreto Inguntivo;
 - (ii) gli interessi di mora, convenzionali e/ o legali maturati sugli importi in linea capitale di cui al punto (i); nonché
 - (iii) ogni altro importo dovuto al Cedente in relazione ai predetti importi;
- (b) gli interessi di mora, convenzionali e/ o legali maturati che maturano a partire dalla data odierna sulle somme di cui al punto (a); nonché ogni altro accessorio e/ o ogni altra somma che dovesse risultare comunque dovuta a qualsiasi titolo (anche per il maggior danno rispetto agli interessi di mora o per indennità *ex articolo 2041 del codice civile*) che è maturata, potrà maturare o maturerà successivamente alla data odierna, a titolo di danni, rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità ed ogni altro diritto relativo o correlato ai diritti di credito di cui alle lettere (a) e (b);

2.1.3 Il Credito è ceduto al Cessionario con effetto giuridico dalla data odierna. A tale riguardo, resta peraltro inteso che:

- (a) fatta eccezione per le somme ricevute in parziale esecuzione dell'Accordo Transattivo di cui alla precedente premessa (F), ogni incasso connesso o riferito al Credito (anche laddove avvenuto precedentemente alla data odierna) sarà di esclusiva spettanza del Cessionario; e
- (b) tutti i costi e le spese (ivi inclusi quelli legali e giudiziali) per l'attività di gestione e recupero del Credito maturati fino alla data odierna, ancorché liquidati o fatturati successivamente alla stessa, rimarranno a esclusivo carico del Cedente.

2.2 Diritti accessori

2.2.1 Le Parti si danno atto ed accettano che sono e saranno altresì trasferiti al Cessionario gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), tutte le garanzie (di qualsiasi natura, anche reali e/o personali, e da chiunque prestate), i privilegi e le cause di prelazione e gli accessori che assistono il Credito, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione, sostanziale e processuale, inherente o comunque connessa al Credito ed al suo esercizio.

2.2.2 Il Cedente si impegna a fornire la massima collaborazione ed a compiere, su richiesta del Cessionario, tutti gli atti che si rendessero eventualmente necessari perché la cessione del Credito sia efficace nei confronti di chiunque e per la sua opponibilità in ogni sede, nonché a rilasciare le dichiarazioni che dovessero essere ragionevolmente richieste nelle procedure di subentro del Cessionario nelle pretese del Cedente. Tutto ciò ovviamente finché la procedura concorsuale resterà aperta.

2.3 Cessione *pro-soluto*

La cessione del Credito di cui al presente Contratto viene effettuata *pro-soluto*, vale a dire senza alcuna garanzia da parte del Cedente circa la solvenza del Debitore o dei suoi eventuali garanti a qualsiasi titolo.

3 CORRISPETTIVO

- 3.1.1 Il corrispettivo pattuito tra le Parti per il trasferimento a favore del cessionario del Credito (il "**Corrispettivo**") consiste in una somma fissa e immodificabile di importo pari a Euro (.....).
- 3.1.2 Le Parti riconoscono e accettano che il Corrispettivo è onnicomprensivo e che null'altro sarà dovuto dal Cessionario *al* Cedente per ogni attività che dovesse essere eventualmente svolta dal Cedente ai sensi del presente Contratto.
- 3.1.3 Il corrispettivo viene corrisposto dal Cessionario come di seguito indicato:
.....
.....

4 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CESSIONE DEL CREDITO

4.1 Avviso di notifica della Cessione

- 4.1.1 Il Cessionario provvederà, a proprie spese, dopo la data odierna all'invio, tramite i propri delegati, ai competenti uffici del Debitore di una comunicazione tramite PEC e/ o lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si dia atto della cessione del Credito.
- 4.1.2 Le Parti si impegnano, rispettivamente e ciascuna per quanto di propria competenza, ad attuare ogni forma integrativa di pubblicità o di comunicazione che fosse eventualmente richiesta, ai sensi della normativa vigente e/ o di provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza, per effetto della intervenuta cessione del Credito o in relazione ad essa, *al* fine di perfezionare o, comunque, rendere efficace o completare la cessione del Credito nei confronti del Cedente, del Debitore e dei terzi.

4.2 Incasso delle somme relative al Credito

4.2.1 Il Cessionario, anche tramite i propri delegati, impartirà al Debitore le necessarie istruzioni affinché quest'ultimo effettui tutti i pagamenti relativi al Credito al Cessionario mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal Cessionario; il Cedente si impegna a fornire al Cessionario ogni necessaria cooperazione al riguardo e, se richiesto dal Cessionario o dai suoi delegati, a impartire a sua volta istruzioni al Debitore conformi a quanto richiesto. Resta ferma la facoltà per il Cessionario di modificare in qualunque momento le suddette istruzioni di pagamento, indicando diverse modalità o un diverso conto corrente bancario su cui i pagamenti dovranno essere effettuati. Anche in tal caso, se richiesto, il Cedente - se la procedura concorsuale fosse ancora aperta - dovrà prestare la massima cooperazione al Cessionario e ai suoi delegati.

4.2.2 Nel caso in cui il Cedente dovesse ricevere (o, fatta eccezione per le somme ricevute in parziale esecuzione dell'Accordo Transattivo di cui alla precedente premessa (F), abbia già ricevuto prima della data odierna) somme dal Debitore o da qualsiasi altro soggetto in relazione al Credito, il Cedente si obbliga a trasferire tali somme al Cessionario, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi al giorno in cui abbia ricevuto tali importi (ovvero per i pagamenti già ricevuti prima della data odierna, entro e non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi dalla odierna).

4.3 Procedimenti giudiziali pendenti o da attivare

4.3.1 Con riferimento agli eventuali procedimenti giudiziali (anche di natura esecutiva) volti al recupero, all'incasso o al realizzo del Credito (o comunque inerenti o connessi al medesimo) che dovessero essere attivati successivamente alla data odierna (i **"Procedimenti da Attivare"**) troveranno applicazione le pattuizioni di seguito previste.

4.3.2 Laddove per qualunque ragione non sia possibile od opportuno (anche in vista o per effetto di possibili eccezioni di controparte) che l'azione giudiziale per il recupero, l'incasso o il realizzo del Credito sia attivata e/ o coltivata esclusivamente dal Cessionario - il Cessionario, a seconda dei casi, avrà la facoltà di rivolgersi al Cedente (che, in tal caso, avrà l'obbligo di attivarsi, ma solo fino a quando la procedura concorsuale resterà aperta) affinché il Procedimento da Attivare venga iniziato e/ o coltivato in proprio nome dal

Cedente ovvero che quest'ultimo intervenga (a costi e spese del Cessionario) ai sensi dell'art. 105 c.p.c. in un Procedimento da Attivare iniziato dal Cessionario al fine di sostenere le ragioni e i diritti del medesimo.

4.3.3 Fino a quando il Cedente sarà parte di un Procedimento da Attivare e fino a quando la procedura concorsuale resterà aperta, il Cedente farà quanto necessario per coltivare il buon esito del giudizio seguendo le eventuali indicazioni e direttive ricevute dal Cessionario (o dai legali di quest'ultimo) relativamente alla conduzione e/ o al comportamento processuale da tenere (eventualmente conferendo specifico mandato ai legali indicati dal Cessionario). Resta inteso, in ogni caso, che con riferimento a qualsiasi somma dovesse essere incassata dal Cedente nell'ambito o a conclusione di qualsiasi Procedimento da Attivare, il Cedente si obbliga a trasferire tali somme al Cessionario, entro e non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi successivi al giorno in cui abbia ricevuto tali importi.

5 IMPEGNI DEL CEDENTE

5.1 Obblighi di cooperazione e informativa

5.1.1 Il Cedente si impegna, fino a quando la procedura concorsuale resterà aperta, a fare quanto in proprio potere per consentire al Cessionario di coltivare nella maniera più adeguata e opportuna il Credito (ed eventuali Procedimenti da Attivare) fornendo ogni informazione, dato, documento, comunicazione in proprio possesso nonché sottoscrivendo o rilasciando qualsiasi dichiarazione, atto o documento che sia ragionevolmente necessario od opportuno a tale fine.

5.1.2 Senza pregiudizio per quanto previsto al Paragrafo 5.1.1, il Cessionario avrà diritto di richiedere al Cedente e a ricevere da quest'ultimo, fino a quando la procedura concorsuale resterà aperta, ogni dato, documento e/ o informazione che sia ragionevolmente necessario od opportuno al fine di coltivare in maniera e opportuna il Credito (ed eventuali Procedimenti da Attivare), tra cui, a titolo esemplificativo, le informazioni relative all'origine del Credito nonché tutti gli scambi informativi e documentali (anche di carattere giudiziale) intervenuti successivamente con il Debitore.

5.2 Ulteriori impegni

5.2.1 Il Cedente si obbliga inoltre a non:

- (i) intraprendere alcuna azione che possa pregiudicare la validità o esigibilità del Credito o che possa, altrimenti, in alcun modo pregiudicare i diritti scaturenti dal Credito senza il consenso del Cessionario;
- (ii) vendere, cedere, trasferire, costituire in pegno, vincolare, creare o permettere la costituzione di un qualsiasi gravame (ivi inclusi i mandati all'incasso) sul Credito o altrimenti disporre del Credito in un qualsiasi altro modo dal momento che ogni e qualsiasi di tali diritti economici presenti e futuri sono trasferiti a titolo definitivo a favore del Cessionario con la sottoscrizione del presente Contratto;
- (iii) compiere alcun atto (o far sì che non venga compiuto alcun atto) che possa avere effetto pregiudizievole sull'esistenza, sull'ammontare ovvero sull'incasso del Credito ovvero che possa pregiudicarne la titolarità in capo al Cessionario od ostacolarne il recupero;
- (iv) dare istruzioni al Debitore di effettuare i pagamenti in relazione al Credito se non in conformità con il presente Contratto o con le specifiche istruzioni impartite dal, o per conto del, Cessionario.

6 DISPOSIZIONI GENERALI

6.1 Completezza

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti in merito alle materie oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente accordo o impegno, sia scritto che orale, intercorso tra le Parti circa tali materie.

6.2 Modifiche

Qualsiasi modifica e/ o integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da apposito accordo modificativo stipulato per iscritto da entrambe le Parti.

6.3 Rinunce e rimedi

Né il mancato o ritardato esercizio di qualsiasi potere, diritto o rimedio spettante in virtù del presente Contratto, né qualunque altra manifestazione di tolleranza o indulgenza in relazione agli stessi, potrà essere interpretato alla stregua di una rinuncia a tale esercizio ovvero comprometterlo o pregiudicarlo, né qualsiasi esercizio isolato o parziale di alcuno di tali poteri, diritti o rimedi (o rinuncia agli stessi) impedirà il suo futuro esercizio ovvero l'esercizio di ogni altro potere, diritto o rimedio.

6.4 Invalidità

L'invalidità o l'inefficacia di una o più disposizioni del presente Contratto non pregiudica la validità o l'efficacia delle restanti disposizioni, che rimangono in vigore a tutti gli effetti; ogni disposizione potrà essere fatta valere da ciascuna delle Parti indipendentemente da ciascuna delle altre disposizioni. Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel presente Contratto, o la loro applicazione, vengano ritenute in qualsiasi circostanza invalide, illegali o inefficaci per qualsivoglia ragione, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede allo scopo di trovare un'equa e accettabile soluzione al fine di sostituire le disposizioni invalide con pattuizioni aventi finalità per quanto più possibile equivalenti, nei limiti consentiti dalla Legge.

6.5 Costi e spese - Imposte

Ciascuna Parte dovrà sostenere e corrispondere tutti i rispettivi costi, spese e oneri assunti per il presente Contratto, ivi inclusi tutti i rispettivi compensi, costi e spese dei propri legali, *advisors* e qualsiasi altro professionista o soggetto incaricato per negoziare, definire, concludere ed eseguire il presente Contratto.

Resta inteso che ciascuna Parte sopporterà, per quanto di propria competenza, le imposte alla stessa derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto e dalla sua esecuzione in base alla legge alla stessa applicabile. A tale riguardo, laddove una Parte sostenga (o sia chiamata a sostenere) costi, spese o oneri (anche a titolo di sanzione) connessi a imposte dovute dall'altra Parte, quest'ultima - senza poter avanzare contestazioni - si farà integralmente carico di tali costi, spese o oneri tenendo indenne l'altra Parte.

6.6 Comunicazioni

Ogni avviso o altra comunicazione ai sensi, o in ogni caso in relazione al, presente Contratto, deve essere effettuato per iscritto, firmato da, o in nome delle, Parti e si considera validamente effettuato se recapitato tramite raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica ordinaria, agli indirizzi di seguito indicati:

Dati cessionario

Se a Enertech, a:

Fallimento della società ENERTECH S.R.L. in liquidazione

c/o il curatore Dott. Marco Basaglia San Marco 3877 30124 Venezia,

PEC: marco.basaglia@pec.studiobasaglia.it E-mail:

marco.basaglia@studiobasaglia.it

All'attenzione del curatore Dott. Marco Basaglia

Ogni Parte può comunicare variazioni dei propri recapiti, a condizione che il recapito indicato sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, dandone notizia all'altra Parte ai sensi del Paragrafo 6.6, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie ai sensi dell'Articolo 7.

6.7 Successione e cessione

Il presente Contratto è vincolante per le Parti e i loro rispettivi successori, cessionari e aventi causa a qualsiasi titolo, che saranno vincolati da tutte le previsioni nel medesimo contenute.

Nessuna tra le Parti potrà cedere il presente Contratto o i rispettivi interessi, diritti e obbligazioni derivanti dal presente Contratto a soggetti terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

6.8 Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano ad astenersi dal porre in essere atti e/ o operazioni ovvero dal tenere condotte comunque idonee a eludere, direttamente e/ o indirettamente, gli obblighi e gli impegni assunti in forza del presente Contratto.

6.9 Contratto aleatorio

Le Parti convengono e si danno atto che il presente Contratto deve essere considerato quale contratto aleatorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile e pertanto rinunciano sin d'ora a far valere, in relazione alle suddette pattuizioni, le azioni e le eccezioni (i) di rescissione per lesione, ex

art. 1448 del Codice Civile, (ii) di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 del Codice Civile e (iii) di riduzione, ex art. 1468 del Codice Civile.

7 LEGGE, APPLICABILE E FORO COMPETENTE

7.1 Legge applicabile

Il presente Contratto e le obbligazioni extracontrattuali ad esso connesse sono regolati e interpretati ai sensi della legge italiana.

7.2 Foro competente

Il Foro diavrà competenza esclusiva per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto.

